

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1303

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1988

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1988, n. 383,
recante provvedimenti urgenti per assicurare la piena funzio-
nalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei
trasporti

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il Ministro dei trasporti sovrintende ad un Dicastero complesso e articolato, a motivo della presenza di Direzioni generali, quali quella della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e quella dell'aviazione civile, dotate di un autonomo consiglio di amministrazione, oltre che della Direzione generale della programmazione. Lo stesso Ministro dei trasporti esercita, inoltre, l'alta vigilanza su tre enti estremamente complessi e sindacalizzati, quali l'ente «Ferrovie dello Stato» (composto di 215.000 ferrovieri), l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e l'Opera di previdenza e assistenza del personale ferroviario. È presente, infine, in numerosissimi consessi europei ed extraeuropei, in comitati interministeriali quali il CIP, il CIPE, il Piano generale dei trasporti, la CEMT (Commissione europea dei Ministri dei trasporti), eccetera.

Si comprende, quindi, la portata dei compiti, per l'assolvimento dei quali si esige la presenza di una adeguatamente valida struttura di gabinetto e di segreteria che possa affiancare l'opera del Ministro e dei tre Sottosegretari nei compiti legislativi, sindacali, istituzionali, contenziosi, di vigilanza nei confronti dei menzionati enti e nelle attività di ordine amministrativo e in quelle ausiliarie.

Tale struttura, fin dal momento della istituzione del Ministero dei trasporti, è stata costituita in misura determinante (circa 250 unità) da dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, dotati di sperimentata esperienza e professionalità. E, invero, il previgente ordinamento consentiva ampiamente che tale Azienda, al pari degli altri organi-enti dello Stato, destinasse proprio qualificato personale agli uffici di diretta collaborazione del Ministro nella sua qualità di capo del Dicastero e di presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

Peraltro, la recente legge 17 maggio 1985, n. 210, che ha mutato la natura giuridica delle Ferrovie dello Stato da azienda autonoma alle

dirette dipendenze del Ministro ad ente pubblico economico, ha mancato di recare - come pure sarebbe stato necessario - la previsione che il Ministro potesse avvalersi della collaborazione del personale ferroviario, il cui patrimonio professionale non è opportuno disperdere, senza far venire meno la stessa funzionalità degli uffici di gabinetto e di collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari.

Nel più recente passato, a tale lacuna legislativa si è inteso ovviare con l'autorizzazione, contenuta in puntuali delibere dell'ente «Ferrovie dello Stato», al distacco presso gli uffici del Ministro dei trasporti di personale ferroviario, in relazione a criteri di razionale rispondenza delle richieste alla obiettiva convergenza di interessi dell'ente con il Ministero.

Peraltro, una recentissima determinazione della Corte dei conti - Sezione controllo enti (n. 1984 del 5 luglio 1988, trasmessa il 10 agosto 1988) ha dichiarato l'illegittimità delle deliberazioni dell'ente «Ferrovie dello Stato» autorizzative del distacco del personale ferroviario in assenza di una espressa previsione legislativa.

In presenza di tale determinazione non è, allo stato attuale, ipotizzabile il ricorso a comandi da parte delle altre Direzioni generali ampiamente carenti di personale, tanto che con recente decreto-legge è stata prevista l'immissione straordinaria di 200 nuovi dipendenti della Motorizzazione per le esigenze della Direzione provinciale di Milano.

Va ancora rilevato che per l'attuazione di una definitiva riforma del Ministero è stata istituita apposita commissione, che dovrà terminare sollecitamente i suoi lavori. Si tratta, quindi, di prevedere una disciplina legislativa di breve periodo che consenta di non interrompere il funzionamento degli uffici di gabinetto in un momento, quale quello attuale, in cui il contrasto degli interessi in gioco, variamente espressi dall'utenza e dalla forte presenza sindacale, esige un'opera attenta e responsabile del Ministro.

A tal fine, è stato predisposto l'unito decreto, con il quale si prevede che, per garantire temporaneamente la funzionalità degli uffici ministeriali, il Ministro è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di un contingente, non superiore a 150 unità, dipendente dell'ente «Ferrovie dello Stato» e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo.

Da rilevare che il distacco del detto personale, nella massima parte in servizio da lungo tempo presso i predetti uffici, non può dar luogo a rilievi di antieconomicità nè per l'ente, il quale lamenta una eccedenza di personale, nè per l'Amministrazione, la quale,

diversamente, verrebbe a trovarsi nella urgente necessità di creare nuovi posti per i diversi profili professionali.

Agli articoli 2 e 3 del decreto si è previsto il regime giuridico ed economico del personale distaccato, il quale non dovrà vedere deteriorata la sua attuale posizione. A tal fine gli emolumenti continueranno ad essere corrisposti dagli enti di appartenenza, mentre è stabilito il rimborso annuale degli oneri da parte del Ministero del tesoro per un importo, per il primo anno, di lire 2.710 milioni e per l'anno 1989 di lire 9.025 milioni.

RELAZIONE TECNICA

Spese.

Si tratta di sole spese di personale. Per ogni livello è stato determinato l'attuale stipendio iniziale, maggiorato di indennità integrativa speciale, nonchè sono stati conteggiati o l'indennità di funzione (dirigenti e quadri) o il compenso medio per lavoro straordinario per il restante personale sulla base di quanto mediamente percepito presso gli enti di appartenenza. Sono stati computati infine gli oneri riflessi a carico degli enti stessi.

I dati sono riportati in milioni di lire nel prospetto allegato Sezione I-1. I totali per livello e il totale generale sono nello stesso prospetto.

Nelle schede si è ipotizzato un incremento annuo del 3,5 per cento per il 1989 rispetto al 1988 (percentuale adottata in sede di previsioni per il triennio 1989-1991).

Per il primo anno si è ipotizzata l'utilizzazione di 150 unità per quattro mesi.

Copertura.

Per far fronte alla copertura dell'onere derivante dal decreto si è prevista la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e conseguente integrazione, di pari importo, al capitolo 1003 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Ad integrazione di quanto contenuto nella relazione tecnica sulla definizione delle spese e della relativa copertura del decreto-legge, si precisa che gli importi annui di spesa rappresentano il tetto massimo consentito, nel senso che, ove necessità di funzionamento dovessero consigliare l'utilizzazione di personale di livelli superiori, la maggiore spesa dovrà trovare compensazione nella riduzione numerica del personale indicato nella entità massima di 150 unità.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE I. - ANALISI DELLA SPESA

(dati in milioni di lire - importi lordi annui)

	Stipendi + 13 ^a	Indennità integrativa speciale	Indennità di funzione o incentivo	Straordinari	Oneri	Totale	Unità di persone a regime	Totale spesa
	1	2	3	4	5	6 = 1 + ...5	7	8 = 6 x 7
Dirigenti	64	11	12		33	120	8	960,0
Categoria o livello 9	49	11	1,8		17,8	79,6	2	159,2
» » » 8	41	11	1,8		15,5	69,3	15	1.039,5
» » » 7	33	11		2,4	13	59,4	11	653,4
» » » 6	29	11		2,6	11,7	54,3	30	1.629,0
» » » 5	27	11		2,4	12	52,4	11	576,4
» » » 4	25	11		4,8	11	51,8	50	2.590,0
» » » 3	24	11		2,4	11	48,4	19	919,6
» » » 2	24	11		2,4	11	48,4	4	193,6
							150	8.720,7

Incremento spesa per l'anno 1989 rispetto al 1988 = 3,5 per cento.

Per l'anno 1988 utilizzazione di 150 unità per quattro mesi; quindi l'onere sarà pari ad un terzo di lire 8.720,7 milioni (arrotondato a lire 2.907 milioni). Nell'anno 1989 sono conteggiate 150 unità per anno intero.

SEZIONE II. - ANALISI DELLE ENTRATE

La spesa trova compensazione con pari riduzione del capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e successivi e conseguente integrazione del capitolo 1003 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1988, n. 383, recante provvedimenti urgenti per assicurare la piena funzionalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 agosto 1988, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1988.

Provvedimenti urgenti per assicurare la piena funzionalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese ad assicurare la piena funzionalità negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989, il Ministro, per il funzionamento degli uffici di sua diretta collaborazione, è autorizzato ad avvalersi, nel limite di centocinquanta unità, di personale delle varie carriere o profili professionali dipendente dall'ente «Ferrovie dello Stato» e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 non può procedersi alla copertura, entro il limite di centocinquanta unità, dei posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che si rendano successivamente vacanti, nelle carriere o nei profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti corrispondenti a quelli del personale di cui al citato comma 1. Il divieto non si applica per i posti per i quali sia stato bandito il concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

1. Il personale di cui all'articolo 1 conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale in servizio presso gli enti di appartenenza e ad esso è applicabile la normativa prevista dall'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

2. Gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale. Il Ministero dei trasporti provvede a rimborsare annualmente l'onere effettivamente sostenuto.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.710 milioni per l'anno 1988 ed in lire 9.025 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e conseguente integrazione, di pari importo, al capitolo 1003 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1988.

COSSIGA

DE MITA - SANTUZ - FANFANI -
AMATO - CIRINO POMICINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI